

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2689)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4324)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1968*

**Modificazioni dell'articolo 5, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.

Art. 2.

Qualora avverso i provvedimenti di liquidazione di cui al precedente articolo sia stato proposto il ricorso previsto dall'articolo 5, n. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.